

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2598 Anno 2016

Presidente: ROMIS VINCENZO

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 17/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIVICI GIANFRANCO N. IL 31/08/1938

PEPI LILIANA N. IL 08/12/1941

GIANNINI LUCA N. IL 12/04/1959

BENOCCI GIORGIO N. IL 20/08/1938

avverso l'ordinanza n. 3/2015 TRIB. LIBERTA' di SIENA, del
15/06/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Sante SPINACI, che ha concluso
per il rifiuto dei ricorsi,*

Uditi i difensori Avv. *f. Gian Domenico COMPORTI e Fabio FINETTI, che hanno
chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi,*



RITENUTO IN FATTO

1. Giorgio Benocci, Gianfranco Civici, Liliana Pepi e Luca Giannini ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (avv. Finotti per Benocci, e avv. Comporti per Civici, Pepi e Giannini), avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Siena ha rigettato il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Siena in data 8 gennaio 2015 su tre fabbricati, comprendenti sette unità immobiliari, ubicati nel Comune di Monteriggioni, in relazione ad ipotesi di reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 comma 1, lettera c), D.P.R. 380/2001 (capo A) e di cui all'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 42/2004 (capo B). L'ordinanza impugnata conseguiva ad annullamento con rinvio da parte della 3 Sezione penale della Corte (disposto con sentenza n. 22137 del 6.5.2015) di altra ordinanza del Tribunale del Riesame di Siena in diversa composizione, in data 28 gennaio 2015, che aveva respinto il gravame dei sunnominati avverso il decreto di sequestro, in relazione al fatto che nel procedimento *a quo* il detto Tribunale non aveva consentito ai ricorrenti di esaminare alcune produzioni documentali del Pubblico ministero in sede di discussione, dopo che i difensori avevano già rassegnato le conclusioni, così menomando l'esercizio del diritto di difesa.

L'ordinanza da ultimo emessa e oggi impugnata ha nuovamente respinto il gravame degli odierni ricorrenti.

2. Venendo ai motivi di ricorso, gli stessi sono stati separatamente articolati dal Giorgio Benocci, che deduce tre motivi di ricorso, dei quali il secondo è ulteriormente articolato in più punti; e da Gianfranco Civici, Liliana Pepi e Luca Giannini, i quali deducono sette motivi di ricorso, in aggiunta ai quali hanno depositato una memoria in data 27 novembre 2015.

3. Si passa ad illustrare in primo luogo il ricorso di Giorgio Benocci.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale sostanziale e processuale, riferita alla dedotta nullità del decreto di sequestro per non essere stato consentito agli indagati l'accesso alla documentazione del sequestro in pendenza del termine per il riesame, ma solo dopo la proposizione di esso, pur in mancanza delle esigenze di segretezza e di celerità proprie dei procedimenti *de libertate*, vertendosi in tema di misure cautelari reali.

3.2. Nel secondo motivo, il Benocci lamenta: a) violazione di legge in riferimento alla configurazione dei reati di lottizzazione abusiva e di cui all'art. 181 c. 1-bis D.Lgs. 42/2004 (non avendo considerato, pur a fronte di



sollecitazione difensiva, i limiti dimensionali dell'intervento edilizio che nella specie esimevano dalla redazione del piano attuativo nell'area interessata, né i presupposti del delitto ambientale contestato), e al fatto che l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il delitto di falso in un primo tempo contestato al progettista e al responsabile dell'ufficio tecnico comunale; b) violazione di legge in riferimento alla carenza dell'elemento oggettivo, con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, per non avere il Tribunale valutato se l'edificazione del lotto determinasse un carico urbanistico riconducibile alla fattispecie in esame, né il fatto che gli indagati non potevano essere a conoscenza di eventuali profili di illegittimità del regolamento urbanistico comunale, che non è stato violato e che d'altronde aveva superato tutti i livelli di controllo della normativa vigente, riguardo al quale (con peculiare riguardo alla variante all'art. 31 del R.U., in base alla quale il Comune di Monteriggioni aveva autorizzato l'intervento diretto in assenza di piano attuativo sull'area T.U. 12 interessata alle opere) il Tribunale ha ravvisato profili di dubbia legittimità; ciò pur a fronte delle contenute dimensioni dell'area occupata dalle opere edificatorie di che trattasi.

Ulteriori censure vengono mosse all'ordinanza laddove essa afferma che il Comune non era stato in grado di valutare l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione ai bisogni collettivi, laddove le dimensioni delle stesse non rendevano necessaria siffatta valutazione; nonché laddove essa non tiene conto dello *ius superveniens*, costituito dal D.L. 133/2014 (art. 17 comma 3) che ha introdotto l'istituto del permesso convenzionato, equivalente al piano attuativo, come nel caso di specie.

3.3. Con il terzo motivo si duole il ricorrente della violazione di legge per assenza del *fumus commissi delicti* e dell'elemento soggettivo della cautela: sul punto il Tribunale ha omissso qualsiasi valutazione, con particolare riguardo all'assenza di scrutinio circa la colpevolezza come elemento del *fumus*. Invero, deduce il ricorrente, l'illecito urbanistico si riferisce all'edificazione di un lotto in conformità a un regolamento urbanistico sottoposto a plurimi controlli in sede amministrativa (Comune, Soprintendenza, Provincia e Regione), che come tale non poteva palesarsi illegittimo; e il reato ambientale contestato si riferisce a opere realizzate in forza di autorizzazioni amministrative.

4. Si procede ora a esaminare il ricorso presentato nell'interesse di Gianfranco Civici, Liliana Pepi e Luca Giannini.

4.1. Il primo motivo di doglianza appare in parte riconducibile al secondo motivo di ricorso del Benocci, laddove vi si contesta (sia *sub specie* della violazione di legge che in punto di vizio di motivazione) la fondatezza



dell'assunto accusatorio recepito nell'ordinanza impugnata, con riferimento al fatto che essa censura come illegittima la variante al regolamento urbanistico in forza della quale gli indagati hanno eseguito l'edificazione in lotto con semplice intervento diretto (in forza di semplice permesso di costruire) in assenza di adeguate opere di urbanizzazione. Posto che la censura di illegittimità investe un atto amministrativo (la variante al R.U.) riguardo al quale si dubita che l'ente pubblico abbia correttamente e ponderatamente eseguito le pertinenti valutazioni, si chiedono i ricorrenti per quale motivo non sia stato contestato il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 cod.pen. nei confronti dei componenti il consiglio comunale di Monteriggioni.

4.2. Con il secondo motivo, si dolgono i ricorrenti della violazione della legge processuale (art. 309 c. 9 cod.proc.pen.) in riferimento al fatto che il Tribunale del Riesame ha acconsentito alla produzione, da parte del Pubblico ministero, in vista dell'udienza camerale, di elementi documentali riferiti ad altri sequestri oggetto di diversi procedimenti, effettuati in area diversa e non adiacente al comparto T.U. 12 (ove insistono le opere *sub iudice*) ma ad altro e diverso comparto, così allargando indebitamente l'oggetto del procedimento e interpretando in modo errato e arbitrario l'art. 309 c. 9 cod.proc.pen.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, vengono denunciate la violazione di legge (art. 321 cod.proc.pen.) quanto al *fumus commissi delicti*, nonché l'esercizio da parte del giudice di potestà riservate alla legge e alla pubblica amministrazione, in riferimento alla dedotta illegittimità della variante al regolamento urbanistico che ha consentito la realizzazione, in assenza di piano di lottizzazione, delle opere di che trattasi e di altre non oggetto del procedimento, così esercitando un indebito sindacato su scelte riservate dalla legge agli enti territoriali, a fronte non solo del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ma altresì di scelte di merito recepite nello strumento urbanistico.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamentano i ricorrenti la violazione dell'art. 30 del T.U.E.L. (approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e il vizio di motivazione in ordine all'astratta ricorribilità del reato di lottizzazione abusiva: si denuncia in particolare la contraddittorietà dell'assunto contenuto nell'ordinanza impugnata secondo il quale, da un lato, il Comune non disponeva dei dati tecnici per stabilire la possibilità di ulteriori carichi urbanistici di inserirsi nell'assetto del territorio; e, dall'altro, l'aver definito nel R.U. l'area come "in trasformazione" ne evidenziava l'inadeguatezza con riferimento agli standard urbanistici, di tal che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, seppure in parte presenti al momento del rilascio del permesso di costruire, non erano comunque sufficienti a sostenere il carico urbanistico aggiuntivo. Di contro, i ricorrenti (richiamando le dichiarazioni rese dal responsabile dell'Area

Assetto del territorio comunale) osservano che era stata effettuata la valutazione istruttoria sulla sufficienza delle opere di urbanizzazione per le singole frazioni vicine e complementari, mentre non vi sarebbero elementi a sostegno della tesi dell'insufficienza degli standard urbanistici previsti dal Comune ed esistenti. È quindi errato sostenere, come fa il Tribunale, che aver definito il comparto T.U. 12 interessato alle opere come "in trasformazione" significhi riconoscere l'inadeguatezza degli standard urbanistici, mentre al contrario si tratta di area di consolidamento-integrazione-completamento di zone già complessivamente costruite e urbanizzate.

4.5. Il quinto motivo di ricorso censura la violazione di legge (ancora in riferimento all'art. 30 T.U.E.L.) e il vizio di motivazione circa il reato di lottizzazione abusiva sotto il diverso profilo dell'equipollenza tra piano attuativo (nella specie non acquisito) e permesso convenzionato, affermata dalla giurisprudenza amministrativa.

4.6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione di legge con riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con argomentazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle del terzo motivo del ricorso Benocci, alle quali quindi si rinvia.

4.7. Con il settimo e ultimo motivo si lamenta la violazione di legge in riferimento alla carenza del *periculum in mora*, che viene meno *eo ipso*, secondo i ricorrenti, con il venir meno del *fumus commissi delicti*.

4.8. Con atto separato (memoria ricevuta dalla Cancelleria di questa Corte il 27.11.2015) i ricorrenti hanno depositato ulteriori atti da ultimo acquisiti e giudicati rilevanti a sostegno dei motivi di ricorso, con riferimento all'esistenza, presso il comparto T.U.12, di un collettore fognario pubblico, opera di urbanizzazione data invece per inesistente dalla Procura della Repubblica competente; e hanno ulteriormente argomentato le ragioni in precedenza illustrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure mosse dai ricorrenti sono sostanzialmente riassumibili in quattro ordini di motivi: di tipo processuale (riferibili in specie alla violazione del principio del contraddittorio per essere state ammesse produzioni documentali del P.M. giudicate tardive o comunque lesive dei diritti della difesa); di esercizio da parte del giudice penale del sindacato su atti amministrativi sottratti alla sua potestà di intervento o di disapplicazione (in riferimento alla variante all'art. 31 del regolamento urbanistico del Comune di Monteriggioni, in forza della quale veniva rilasciato ai proprietari indagati, fra cui i ricorrenti Benocci, Civici e Pepi,

titolo abilitativo edilizio); di tipo sostanziale (riferibili cioè ai presupposti legittimanti il sequestro in punto di elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva); di sussistenza della colpevolezza dei ricorrenti, con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato.

2. Quanto al primo ordine di motivi (primo motivo ricorso Benocci; secondo motivo ricorso Civici e altri), l'infondatezza dello stesso discende dal richiamo alla giurisprudenza della Corte, qui condivisa, secondo la quale, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, la produzione in udienza da parte del P.M., ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., di elementi non posti a base della domanda cautelare, non si traduce in una menomazione dell'attività difensiva e non compromette il contraddittorio tra le parti se, attraverso la assegnazione di un congruo termine, la difesa è posta nelle condizioni di conoscere e valutare l'ulteriore produzione dell'accusa, e l'indagato di difendersi concretamente (Sez. 2, Sentenza n. 36451 del 03/06/2015, Rv. 264545). Nella specie consta che le produzioni del Pubblico ministero di cui la difesa si duole in punto di tempestività e rispetto alle quali lamenta la lesione del contraddittorio sono state depositate all'udienza dell'11 giugno 2015, ed in esito a dette produzioni il Tribunale ha accolto la richiesta difensiva di concedere un breve termine per esaminarle, fino alla successiva udienza del 15 giugno 2015. Dunque, non è dato ravvisare la denunciata violazione del diritto di difesa.

3. Fondato e assorbente è, invece, il motivo riguardante l'esercizio, da parte del giudice *a quo*, del sindacato in ordine alla legittimità di atto amministrativo a contenuto normativo, quale la variante all'art. 31 del Regolamento Edilizio del Comune di Monteriggioni, approvata nel 2007 (vds. seconda parte del secondo motivo di ricorso Benocci, e primo e terzo motivo ricorso Civici e altri).

Premesso che le opere in contestazione venivano realizzate in seguito all'emissione di titolo abilitativo urbanistico (permesso di costruire) rilasciato dal Comune di Monteriggioni in forza della detta variante al R.U. (vds. p. 14 ordinanza impugnata), il Tribunale del Riesame ha espresso "dubbi" sulla legittimità di tale variante e ha, all'uopo, richiamato una nota della Provincia di Siena (n. prot. 51132 del 13 marzo 2008) nella quale si avanzano riserve circa la legittimità di detta variante laddove essa stabilisce che gli interventi nell'area di sedime delle opere suddette (denominata in atti "comparto TU 12") possano avvenire in assenza di piano di lottizzazione, diversamente da quanto era previsto nell'originaria formulazione dell'art. 31 R.U..

Da questo, oltre che dai profili sostanziali poi diffusamente illustrati nell'ordinanza, si fa discendere la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva



"materiale" di cui all'art. 44 comma 1 D.P.R. 380/2001, di fatto l'unico su cui verte l'ordinanza impugnata.

A ben vedere, quindi, non si versa nella specie semplicemente in un'ipotesi di reato edilizio commesso in base a permesso di costruire illegittimo, ma piuttosto di reato edilizio commesso in base a permesso di costruire rilasciato in conformità a regolamento urbanistico ritenuto illegittimo *in parte qua* (ossia, nella specie, con riferimento all'art. 31 del R.U. comunale come modificato con la ridetta variante del 2007).

Quindi, in via preliminare rispetto a una disamina delle questioni sostanziali (e segnatamente della condizione sottostante dell'area interessata sotto il profilo della presenza o sufficienza delle necessarie opere di urbanizzazione in rapporto alle opere oggetto della presunta lottizzazione) conviene chiedersi se, e soprattutto in che termini, rientrasse nelle prerogative del Tribunale l'esercizio di un sindacato di legittimità, sia pure *incidenter tantum*, nei riguardi di un atto amministrativo a contenuto normativo ritenuto illegittimo, come quello in forza del quale veniva rilasciato, per le opere di che trattasi, titolo abilitativo edilizio ad esso conforme.

Per la Regione Toscana, il Regolamento Urbanistico comunale, in base all'art. 55 della Legge Regionale n. 1 del 3/01/2005 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Ciò vale anche per il Regolamento Urbanistico del Comune di Monteriggioni, qui in esame.

A prescindere dalle osservazioni formulate dall'amministrazione provinciale di Siena e riportate nell'ordinanza impugnata, non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere abrogata, inefficace o comunque invalida, sotto il profilo formale, la variante al detto R.U. introdotta nel 2007 e alla base del rilascio del permesso di costruire delle opere *sub iudice*.

4. Tanto premesso, conviene richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte *in subiecta materia*.

Su un piano generale, è *ius receptum* (affermato anche dalle Sezioni Unite) che la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di



pianificazione (Sez. U, Sentenza n. 5115 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220708; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 20471 del 02/04/2003).

Ma, si è detto, nella specie il titolo abilitativo edilizio è formalmente conforme allo strumento urbanistico. Ed è noto che, in astratto, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicare anche l'atto amministrativo a contenuto normativo (cfr. C. Cost., sentenza n. 333/1991).

In materia urbanistica, è stato affermato il principio generale secondo cui in presenza di "concessione edilizia" illegittima (o, che è lo stesso, in presenza di permesso di costruire illegittimo, secondo l'attuale denominazione del corrispondente titolo abilitativo) non è necessario che il giudice disapplich tale atto perché sia configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, in quanto è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 4877 del 18/12/2002, dep. 2003, Tarini, Rv. 223533; Sez. 3, Sentenza n. 39707 del 05/06/2003; Sez. 3, Sentenza n. 41620 del 02/10/2007).

A fronte di detto orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato e recentemente ribadito che, ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macroscopica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante (Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 18/12/2014, Rv. 263916); con l'ulteriore precisazione, sviluppata in termini esemplificativi, che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento (Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241064).

5. Orbene, a questo punto appare necessario analizzare l'assunto riferito all'illegittimità della variante all'art. 31 del regolamento edilizio del Comune di Monteriggioni alla luce dei principi sopra richiamati.

Nella specie, all'evidenza, non vi sono elementi per ravvisare l'ipotesi della mancanza dei requisiti di forma o sostanza o dell'inesistenza dell'atto amministrativo in questione, come pure quella della derivazione della pretesa



illegittimità da un'attività criminosa posta in essere dal soggetto pubblico che ha adottato il provvedimento; né può, a ben vedere, parlarsi di attività criminosa del soggetto privato che ha conseguito l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, perché da un lato la variante al regolamento edilizio è stata adottata in epoca antecedente la sequenza procedimentale riferita alla presunta lottizzazione abusiva; e, dall'altro, non è oggetto di contestazione il fatto che detta variante sia stata specificamente adottata in modo da favorire illecitamente gli odierni indagati.

Al più, quindi, l'illegittimità dell'atto amministrativo normativo *de quo* (ossia l'art. 31 del regolamento edilizio come modificato con la variante apportata nel 2007) potrebbe essere sottoposta a scrutinio sulla base dell'eventuale contrasto tra l'atto stesso e le disposizioni di riferimento (nella specie, quelle di cui alla legge n. 1/2005 della Regione Toscana, recante "*norme per il governo del territorio*", e quelle di cui alla legge 1150/1942). Ma a ben vedere, l'esame delle dette disposizioni legislative regionali non offre indicazioni tali da suggerire, in termini dirimenti, un'illegittimità macroscopica della variante in esame alla luce dei suddetti parametri.

Neppure le disposizioni richiamate dal Tribunale del Riesame, alla luce delle quali la Provincia di Siena (con la citata nota n. 51132 del 13 marzo 2008) avrebbe ipotizzato l'illegittimità della variante al R.U., sembrano concludere tale illegittimità in termini macroscopici, e come tali suscettibili di apprezzamento incidentale da parte del giudice ordinario.

È ben vero, infatti, che l'art. 28 della legge 1150/1942 e l'art. 70 della detta legge regionale (recante *Lottizzazioni*) enunciano il principio della stipula di una convenzione di lottizzazione da parte del Comune e dei proprietari, facendo salvo l'ulteriore principio secondo cui l'efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione nell'ambito dei singoli lotti è subordinata alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, relativo all'intero piano.

Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, la materia è suscettibile di deroghe, nel senso che, a talune condizioni, può ritenersi superfluo il ricorso allo strumento attuativo: ad esempio, si è affermato che l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione di costruzione, si pone allorché si tratta di asservire un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigono, anche solo al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione ovvero solo il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività



(Cons. Stato, Sez. 5 sent. n. 1450 del 12/10/1999); si è inoltre affermato che è illegittimo il provvedimento di diniego di concessione edilizia per la mancanza del piano di lottizzazione, senza accertare lo stato di urbanizzazione della zona, asseritamente sufficiente a sopportare il nuovo insediamento edilizio (Cons. Stato, Sez. 5 sent. n. 699 del 04/05/1995).

6. Con riferimento al caso di specie, il parere dell'amministrazione provinciale senese riportato nell'ordinanza impugnata (con il quale si esprimevano dubbi circa la legittimità della variante al R.U. di cui si è detto) era fondato sull'assunto secondo cui il ricorso allo strumento attuativo può essere considerato superfluo solo nel caso di interventi edilizi che abbiano carattere residuale rispetto ad una zona completamente asservita all'edificazione.

Tale assunto, nei termini in cui esso è stato recuperato dal Tribunale del Riesame con l'ordinanza impugnata, ha però comportato un apprezzamento della legittimità dell'atto amministrativo a contenuto normativo che è penetrato nel merito dello stesso, laddove siffatto sindacato non sembra rientrare nei poteri del giudice penale: ciò sia in funzione dell'esigenza che questi non sovrapponga le proprie valutazioni a quelle, che non appaiono manifestamente illegittime, costituenti espressione di discrezionalità politica e poste a base dell'atto normativo, sia in funzione della necessità di non estendere *in malam partem* la fattispecie di reato in esame ai casi in cui l'edificazione sia stata realizzata in forza di titolo abilitativo conforme alle norme regolamentari comunali e non manifestamente difforme rispetto alla legislazione (statale o regionale) di riferimento.

7. Così stando le cose, e sulle sopra enunciate premesse di principio, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame non abbia fornito adeguata motivazione dell'esercizio del proprio sindacato circa l'illegittimità del procedimento amministrativo in esito al quale venne rilasciato ai proprietari titolo abilitativo edilizio in conformità alla variante all'art. 31 del regolamento urbanistico del Comune di Monteriggioni approvata nel 2007; e, in particolare, circa il fatto che tale variante (e i provvedimenti amministrativi rilasciati in base ad essa) fosse viziata da illegittimità suscettibile di accertamento incidentale da parte del giudice ordinario.

All'evidenza, tale profilo si rivela assorbente delle ulteriori questioni proposte dai ricorrenti e impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame di Siena in diversa composizione, che dovrà rivalutare la questione della configurabilità (quanto meno in termini di *fumus commissi delicti*) dell'ipotizzata fattispecie penale di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,



lett. c) (lottizzazione abusiva) alla luce dei principi affermati dalla Corte, per quanto concerne la qualificazione del procedimento amministrativo *de quo* come macroscopicamente illegittimo (con speciale riguardo alla variante all'art. 31 del regolamento urbanistico del Comune di Monteriggioni approvata nel 2007 e ai permessi di costruire rilasciati in conformità ad essa), in assenza (come parrebbe dagli atti trasmessi a questa Corte) di elementi da cui emerga un'ipotesi collusiva con i pubblici amministratori.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Siena.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.